



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.11.1995

COM(95) 545 def.

95/0282 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore
dei servizi di telecomunicazioni**

(presentata dalla Commissione)

INDICE

Relazione

Contesto
Campo di applicazione e finalità
Portata globale delle autorizzazioni generali in opposizione alle licenze individuali
Un assieme equilibrato di diritti e obblighi
Limitazione nel numero di licenze
Armonizzazione
Procedure specifiche
Riassunto dei contenuti della direttiva proposta
Procedura di consultazione
Conclusioni

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro comune di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni

- Articolo 1** *Campo di applicazione e finalità*
Articolo 2 *Definizioni*
Articolo 3 *Principi di base per le autorizzazioni*
Articolo 4 *Condizioni*
Articolo 5 *Procedure*
Articolo 6 *Corresponsione di diritti*
Articolo 7 *Campo di applicazione*
Articolo 8 *Condizioni*
Articolo 9 *Procedure*
Articolo 10 *Numero limitato*
Articolo 11 *Corresponsione di diritti*
Articolo 12 *Principio*
Articolo 13 *Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione*
Articolo 14 *Armonizzazione*
Articolo 15 *Sistema di sportello unico per le licenze individuali*
Articolo 16 *Istituzione del comitato*
Articolo 17 *Procedimento*
Articolo 18 *Paesi terzi*
Articolo 19 *Riservatezza*
Articolo 20 *Notificazione*
Articolo 21 *Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva*
Articolo 22 *Riesame*
Articolo 23 *Differimento*
Articolo 24 *Attuazione*
Articolo 25 *Entrata in vigore*
Articolo 26 *Destinatari*

Scheda finanziaria

RELAZIONE

1. Contesto

a) Risoluzione del Consiglio

La presente proposta di direttiva per un quadro comune di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni è parte essenziale di un pacchetto generale di modifiche legislative nel settore delle telecomunicazioni.

L'accordo politico per liberalizzare i servizi e le infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998⁽¹⁾ è stato raggiunto nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993⁽²⁾ e del 22 dicembre 1994⁽³⁾.

Per quanto riguarda in particolare i regimi di autorizzazione, la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni⁽⁴⁾ riconosce come elemento fondamentale per l'elaborazione del futuro quadro regolamentare delle telecomunicazioni l'estensione della concorrenza all'intero settore grazie:

- alla creazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di principi comuni per i regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali degli Stati membri, basati su assiemi equilibrati di diritti e obblighi;
- all'assenza di restrizioni per l'entrata sul mercato, tranne che per ragioni - obiettive, trasparenti, proporzionali e non discriminatorie - legate alla disponibilità di risorse scarseggianti;
- il ricorso da parte delle autorità di regolamentazione nazionale di procedure e criteri di concessione obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
- la gestione efficiente delle risorse essenziali - in particolare delle frequenze, della numerazione e dei diritti di passaggio - al fine di garantire un trattamento equo a tutti gli operatori del mercato, sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti;
- l'approssimazione dei regimi di concessione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, al fine di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi transeuropei.

b) Risoluzioni del Parlamento europeo

Nella sua risoluzione sul Libro verde della Commissione relativo alla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni delle reti televisive via cavo⁽⁵⁾, il Parlamento europeo ha chiesto che non vi siano tentativi di limitare il numero di licenze concesse nel settore delle infrastrutture e dei servizi. Le licenze dovrebbero essere rifiutate solamente nei casi in cui le società non possano dimostrare di soddisfare i criteri obiettivi in temi quali gli standard tecnici, gli standard di qualità e gli obblighi del servizio universale.

(1) La Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna potrebbero godere di un periodo di transizione di 5 anni al massimo, il Lussemburgo potrebbe godere di un periodo di transizione di 2 anni.

(2) GU n. C 213 del 6.8.1993, pag. 1.

(3) GU n. C 379 del 31.12.1994, pag. 4.

(4) GU n. C 258 del 3.10.1995, pag. 1.

(5) Risoluzione A4-0111/95 del 19 maggio 1995 sul Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e sulle reti televisive via cavo (Parte II).

È anche opportuno sottolineare che la presente direttiva sostituisce le due precedenti proposte della Commissione sul riconoscimento reciproco delle licenze e prosegue nella strada in esse tracciata, tenendo però allo stesso tempo conto degli obiettivi di liberalizzazione della fornitura delle infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998.

Nella sua risoluzione sulla proposta modificata di riconoscimento reciproco delle licenze⁽⁶⁾, il Parlamento europeo ha in particolare dichiarato che il principio di riconoscimento reciproco delle licenze nazionali e delle altre autorizzazioni dovrebbe essere esteso in modo da inglobare la normativa generale sulle autorizzazioni, ad esempio le licenze di classe, ed ha sottolineato che la portata della direttive sulle licenze dovrebbe includere la telefonia locale, il telex e i servizi radio-mobili.

2. Campo di applicazione e finalità

La presente proposta di direttiva va oltre l'obiettivo di garantire una piena concorrenza a livello dell'Unione europea e di armonizzare le legislazioni nazionali: prende anche in conto il ruolo dei regimi di autorizzazione nell'imposizione di diritti e obblighi e nel controllo dei mercati.

Esiste già una larga intesa sul fatto che, in un contesto aperto alla concorrenza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni debbono rispettare un certo numero di requisiti legati sia a problemi prevalentemente tecnici (esigenze fondamentali) che agli obiettivi del servizio pubblico. I regimi di autorizzazione forniscono i mezzi appropriati per controllare l'accesso al mercato e verificare il rispetto dei requisiti imposti agli operatori. Al tempo stesso, è chiaro che lo sviluppo della concorrenza verrà meglio agevolato da regimi di autorizzazione che non impongano agli operatori oneri superflui, siano essi condizioni o procedure.

Dal 1° gennaio 1998 la liberalizzazione verrà estesa a tutti i servizi e infrastrutture di telecomunicazioni, ivi compresi i servizi mobili terrestri, la telefonia locale pubblica, i servizi satellitari e le infrastrutture. Le disposizioni di autorizzazione dovranno dunque essere pronte per coprire tutti i servizi e infrastrutture di telecomunicazioni, incluso l'uso delle relative frequenze radio. In questo contesto, si pone il problema della eventuale necessità di differenti strumenti normativi. Per ragioni di trasparenza e semplicità bisognerebbe dare la preferenza a un solo strumento normativo in grado di coprire tutte le concessioni delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazione.

Il quadro regolamentare per la concessione delle autorizzazioni dovrebbe anche tener conto delle modifiche nella realtà normativa nell'Unione (interconnessione, servizio universale) e dell'evoluzione nel settore della fornitura di servizi da e verso i paesi terzi.

Inoltre, ogni regime di concessione delle autorizzazioni deve tener conto della necessità di contribuire alla creazione delle reti di telecomunicazioni transeuropee previsto nell'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Inoltre il quadro regolamentare che si applica ai nuovi servizi audiovisivi sarà riesaminato ulteriormente alla luce del Libro verde su tali servizi, che la Commissione sta mettendo a punto.

3. Portata globale delle autorizzazioni generali in opposizione alle licenze individuali

La definizione a livello comunitario di un quadro regolamentare per le autorizzazioni deve tener conto degli obblighi giuridici legati al principio di libertà di stabilimento e di fornitura di servizi. Gli articoli 52 e 59 del trattato prevedono che ogni restrizione venga giustificata da ragioni impellenti d'interesse pubblico e che sia proporzionale all'obiettivo perseguito.

⁽⁶⁾ Risoluzione A4-0030/95 del 16 marzo 1995.

Inoltre la consultazione della Commissione sul Libro verde relativo alla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ha confermato l'importanza di disporre di regimi quanto meno costrittivi possibile, in maniera da garantire un efficiente sviluppo del settore.

Di conseguenza, sarebbe preferibile creare, nella misura del possibile, norme generali (autorizzazioni generali), che tengano conto delle esigenze d'interesse pubblico piuttosto che applicare un controllo *a priori* (licenze individuale). Solo nei casi in cui le norme generali si siano dimostrate insufficienti bisognerà introdurre un regime di licenze individuali *a priori*. Inoltre, gli Stati membri non avranno l'obbligo di richiedere un'autorizzazione (autorizzazione generale o licenza individuale) per la fornitura di alcuni servizi o infrastrutture di telecomunicazioni.

In base al principio di sussidiarietà, la concessione delle autorizzazioni incomberà agli Stati membri, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente direttiva.

Ai fini del presente testo, la nozione di autorizzazione include ogni permesso necessario per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e, eventualmente, per l'installazione e/o il funzionamento delle infrastrutture necessarie per la fornitura di tali servizi. Incomberà agli Stati membri decidere se concedere tali autorizzazioni sotto forma di uno o di più documenti e se farlo (o farli) rilasciare da una o più autorità nazionali/regionali/locali.

La nozione di autorizzazione generale include le autorizzazioni per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni o di certe infrastrutture che permettono alle imprese di cominciare a fornire tali servizi o infrastrutture nelle condizioni specificate dall'autorizzazione generale e senza dover ottenere in precedenza un'autorizzazione individuale.

Un'autorizzazione generale di questo tipo può essere prevista direttamente nella legislazione o può essere il risultato di un sistema di licenze di classe. La procedura può svolgersi senza obbligo di notifica o di domanda; qualora però sia necessario un più stretto controllo può essere imposto un obbligo di notifica.

Con l'introduzione delle autorizzazioni generali negli Stati membri i fornitori di servizi o infrastrutture non dovranno adempiere procedure di licenza individuale in ciascuno degli Stati membri nei quali intendono fornire un servizio o una infrastruttura prevista dall'autorizzazione generale.

Se un servizio o un'infrastruttura non può essere offerto interamente sulla base di un procedura di autorizzazione generale, perché questa non permette di raggiungere gli obiettivi d'interesse pubblico prefissati, è possibile applicare una procedura supplementare per la concessione di licenze individuali che tenga conto delle esigenze supplementari, conformemente alla normativa comunitaria.

È il caso degli operatori che sollecitano diritti esclusivi su risorse locali o carenti - come ad esempio le frequenze, i diritti di transito o i diritti di numerazione - o che sollecitano il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche da e verso un paese terzo, o che debbono adempiere obblighi specifici alla luce della loro posizione dominante sul mercato, o, infine, che partecipano alla fornitura di certi obblighi di servizio universale.

La licenza individuale deve limitarsi a garantire la conformità con le esigenze che richiedono l'accordo individuale (ad esempio, nell'uso delle frequenze).

4. Un assieme equilibrato di diritti e obblighi

I sistemi di autorizzazione generale e di licenza individuale permetteranno alle autorità di regolamentazione d'imporre condizioni atte a proteggere gli obiettivi d'interesse pubblico, nel rispetto della legislazione comunitaria.

Le condizioni dovranno essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio di proporzionalità. In particolare, non dovranno imporre agli operatori restrizioni sproporzionate agli obiettivi perseguiti.

I principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità si applicano anche alle procedure.

In base agli obiettivi perseguiti dai differenti fornitori del settore delle telecomunicazioni, i regimi di autorizzazione dovranno mirare ad introdurre un sistema differenziato di diritti e obblighi, un assieme bilanciato in cui a diritti più grandi corrispondano obblighi più onerosi. Un maggior controllo, e dunque un regime di autorizzazione più omnicomprensivo, si giustificherà più facilmente nel caso in cui un operatore fornisca servizi al pubblico che non nel caso in cui fornisca servizi ai privati. I gestori di reti che chiederanno l'accesso a un settore pubblico o alle frequenze radio dovranno farsi carico delle esigenze dell'interesse pubblico di cui non dovranno invece farsi carico gli operatori che non avranno bisogno di usare queste risorse scarseggianti. Inversamente, gli operatori più piccoli potrebbero beneficiare di un regime di autorizzazione meno oneroso.

5. Limitazione nel numero di licenze

Come concordato nelle risoluzioni del Consiglio e del Parlamento sopra citate, il numero di autorizzazioni concesse in uno Stato membro dovrebbe essere limitato esclusivamente dall'infrastruttura fisica, e non dalla fornitura di servizi, per garantire un'utilizzazione efficiente dello spettro radio. Dovrebbe essere inoltre sottoposto a revisione periodica.

6. Armonizzazione

La definizione, a livello dell'Unione europea, dei principi dei regimi di autorizzazione dovrebbe portare a un notevole miglioramento della situazione degli operatori che intendono fornire servizi in più Stati membri.

Tuttavia, gli obblighi definiti nelle autorizzazioni potrebbero differire significativamente da uno Stato membro all'altro; per fornire servizi o infrastrutture in differenti Stati membri, i richiedenti potrebbero dunque trovarsi nella necessità di dover adattare i servizi o le reti in funzione dei differenti obblighi normativi, ostacolando così la creazione di reti o servizi transeuropei.

Per superare le barriere che si frappongono alla creazione di un mercato unico per le reti e i servizi di telecomunicazioni e, in particolare, l'imposizione di maggiori diritti o di procedure amministrative più onerose a causa dei regimi di autorizzazione divergenti e degli obblighi legati a tali autorizzazioni, bisognerà prevedere una procedura per la creazione di condizioni armonizzate. Tale procedura potrebbe ispirarsi alla procedura già descritta nella proposta di riconoscimento reciproco e permetterebbe di associare la ECTRA/ETO e la ERC/ERO alla preparazione tecnica delle condizioni armonizzate. La preparazione, che dovrà prevedere una consultazione pubblica a livello europeo e la loro adozione da parte della Commissione, dovrà essere conforme alle procedure normali della comitatologia.

7. Procedure specifiche

L'esistenza della procedura "a sportello unico" (già prevista nelle proposte di riconoscimento reciproco) è utile per facilitare la presentazione e la concessione simultanea e la concessione di licenze individuali in vari Stati membri.

Gli operatori che intendono fornire sistemi di telecomunicazioni a scala transeuropea dovrebbero beneficiare di un meccanismo che permetta loro, se necessario, di ottenere le autorizzazioni in uno o più Stati membri in condizioni sostanzialmente eguali.

Infine, la direttiva prevede un comitato, il comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (European Union Telecommunications Committee), che si occuperà di problemi specifici legati alle licenze (in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui agli

articoli 13, 14, 15, 20 e 22 della direttiva) e, al tempo stesso, rappresenterà la sede più appropriata per discussioni ampliate ad alto livello sulle politiche di telecomunicazioni.

8. Riassunto dei contenuti della proposta di direttiva

La sezione I si compone di tre articoli che contengono le disposizioni generali.

L'articolo 1 descrive il campo di applicazione e gli obiettivi della direttiva.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nella direttiva.

L'articolo 3 espone i principi fondamentali delle condizioni che possono essere associate alle autorizzazioni, e richiede in particolare che tali condizioni siano obiettivamente giustificate e proporzionali. Indica espressamente che le autorizzazioni possono contenere solo condizioni giustificate dalla necessità di garantire la conformità alle esigenze richieste. Sottolinea inoltre la necessità di dare la priorità ai regimi che non richiedono autorizzazioni o che si rifanno ad autorizzazioni generali e stipula che gli Stati membri possono richiedere una licenza individuale solamente nei casi in cui il beneficiario accede a risorse, fisiche o di altra natura, limitate o in cui è sottomesso ad obblighi particolari o gode di diritti speciali.

La sezione II (articoli da 4 a 6) contiene le disposizioni relative alle autorizzazioni generali.

L'articolo 4 fissa le esigenze in materia di trasparenza per le condizioni associate alle autorizzazioni generali e sottolinea la necessità di dare la priorità ai regimi meno onerosi.

L'articolo 5 enuncia il principio secondo il quale gli Stati membri non possono impedire a una impresa che soddisfi le condizioni indicate in un'autorizzazione generale di fornire il servizio di telecomunicazioni previsto. Possono essere tuttavia fissate alcune restrizioni a tale principio: la notifica preliminare, l'invio di informazioni pertinenti, l'imposizione di un periodo di attesa prima di poter dare il via alla fornitura del servizio. L'articolo contiene inoltre le disposizioni applicabili quando un'impresa che fornisce un servizio di telecomunicazioni non soddisfa una delle condizioni applicabili previste nell'autorizzazione generale.

L'articolo 6 permette di percepire diritti per il rilascio delle autorizzazioni generali, destinati a coprire i costi amministrativi, e ne richiede la pubblicazione.

La sezione III (articoli da 7 a 11) contiene le disposizioni relative alle licenze individuali.

L'articolo 7 elenca le situazioni che giustificano le imposizioni di un regime di licenze individuali. Si tratta di situazioni legate all'accesso a risorse scarse, fisiche o di altro tipo (frequenze radio, numerazione, terreno pubblico o privato) o alla fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche da o per paesi terzi; i regimi di licenza individuale possono anche essere giustificati dalla necessità di imporre ai gestori obblighi in relazione con la fornitura obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici, e, per quanto concerne la fornitura al pubblico di reti e servizi di telecomunicazioni, con la sua parte di mercato. L'articolo stabilisce inoltre che le imprese che desiderino fornire servizi che non possono essere offerti senza autorizzazione e che non sono previsti nell'autorizzazione generale, o che desiderino beneficiare di diritti supplementari non concessi dall'autorizzazione generale, possano sollecitare anche la licenza individuale.

L'articolo 8 chiede che le condizioni associate alle licenze individuali siano legate esclusivamente alle situazioni che giustificano la concessione di tale licenza e che gli Stati membri applichino ai beneficiari delle licenze individuali un assieme bilanciato di diritti e di obblighi. Inoltre, l'articolo si occupa della possibilità d'incorporare i termini dell'autorizzazione generale applicabile nella licenza individuale.

L'articolo 9 indica le esigenze procedurali per i regimi di licenza individuale relative alla trasparenza (opportuna pubblicazione), alla fissazione di limiti di tempo ragionevoli, alle procedure di concessione (che debbono essere aperte, non discriminatorie e trasparenti) e al caso in cui il beneficio di una licenza individuale venga rifiutato, ritirato o sospeso. Chiede inoltre la creazione di procedure di ricorso.

L'articolo 10 si occupa più specificatamente della situazione in cui uno Stato membro intenda, conformemente alla direttiva .../CEE⁽⁷⁾, limitare *a priori* il numero di licenze individuali. Tale situazione può essere permessa solo per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio. L'articolo indica principi ed esigenze supplementari da applicare in casi simili: gli Stati membri debbono in particolare tenere in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i benefici per gli utilizzatori, e aumentare la trasparenza. I criteri di selezione debbono essere obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionali e non discriminatori.

L'articolo 11 si occupa del problema dei diritti delle licenze individuali ed autorizza gli Stati membri ad addebitare, oltre alle spese amministrative, i costi legati all'uso delle risorse carenti. Tuttavia, queste pratiche debbono rispettare un certo numero di esigenze (non discriminazione, pubblicazione ...).

La sezione IV (articoli da 12 a 15) si occupa della fornitura dei servizi di telecomunicazioni sull'intero territorio dell'Unione europea.

L'articolo 12 fissa il principio che gli Stati membri debbono agevolare la fornitura di tali servizi.

L'articolo 13 offre alle imprese che intendano fornire servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in più Stati membri la possibilità di chiedere alle autorità di regolamentazione nazionali interessate di coordinare le procedure, in modo da concedere le autorizzazioni necessarie a condizioni sostanzialmente identiche. Qualora l'impresa non ottenga le autorizzazioni necessarie, la direttiva prevede una procedura che associa gli Stati membri interessati e la Commissione e che si svolge in seno al comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (articoli 16 e 17).

L'articolo 14 si occupa dell'armonizzazione. Precisa che gli Stati membri debbono fare in modo che le categorie di servizi di telecomunicazioni di cui all'allegato II possano essere fornite senza autorizzazione, o sulla base di un'autorizzazione generale, e si pone come obiettivo che, nella misura del possibile, vengano armonizzate le condizioni associate alle autorizzazioni per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni di cui all'allegato II, le procedure per la concessione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, nonché la definizione del livello dei diritti. L'articolo prevede anche un meccanismo di armonizzazione sulla base di mandati concessi dalla Commissione ai corrispondenti organismi di armonizzazione. La direttiva sottolinea come l'armonizzazione delle condizioni e procedure debba permettere da un lato di sviluppare il regime meno oneroso possibile in grado di garantire il rispetto delle esigenze applicabili e dall'altro di creare un assieme equilibrato di diritti e di obblighi per i beneficiari delle autorizzazioni.

L'Articolo 15 definisce una procedura commerciale unica per le licenze individuali.

La sezione V (articoli 16 e 17) descrive il comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea.

Gli articoli 16 e 17 istituiscono un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, chiamato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (EUTC). Il comitato assisterà la Commissione fornendo il proprio parere sulle misure da prendere, in particolare per quanto riguarda gli articoli 13, 14, 15, 20 e 22 della direttiva.

La sezione VI (articoli da 18 a 25) contiene le disposizioni finali.

⁽⁷⁾ Direttiva della Commissione che modifica la direttiva della Commissione 90/388/CEE relativa alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (GU ... del 24.7.1990).

L'articolo 18 tratta dell'applicabilità della direttiva alle imprese di paesi terzi. Prevede un meccanismo che garantisca un accesso comparabile ed efficace ai mercati dei paesi terzi nei casi in cui appaia chiaro che le imprese comunitarie stanno incontrando difficoltà nell'ottenere autorizzazioni in tali paesi terzi.

L'articolo 19 indica le procedure standard sulla riservatezza.

L'articolo 20 chiede agli Stati membri di notificare alla Commissione le informazioni generali sui regimi nazionali di autorizzazione. Contiene inoltre un meccanismo in base al quale, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione valuterà il rispetto dei principi della direttiva, in condizioni, criteri e procedure, contenuti nei rispettivi regimi nazionali di autorizzazione.

L'articolo 21 tratta delle autorizzazioni già concesse al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

L'articolo 22 contiene le disposizioni generali per la revisione dell'applicazione della direttiva negli Stati membri, le misure per adattare in futuro il contenuto degli allegati della direttiva alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e una misura specifica per l'accesso delle imprese comunitarie ai mercati delle telecomunicazioni dei paesi terzi.

L'articolo 23 permette agli Stati membri con reti meno sviluppate o estremamente piccole di richiedere un periodo di adattamento supplementare.

L'articolo 24 contiene la disposizione standard sulla trasposizione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri, e indica come data limite il 1° luglio 1997.

L'articolo 25 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

L'allegato I elenca le condizioni che possono essere associate alle autorizzazioni.

L'allegato II indica i servizi che rientrano nel campo delle autorizzazioni generali.

9. Procedura di consultazione

Le consultazioni pubbliche sul Libro verde per un approccio comune nel campo delle comunicazioni mobili e personali⁽⁸⁾ e sul Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo⁽⁹⁾ - cui hanno partecipato tutte le parti interessate, in particolare le autorità di regolamentazione nazionali, gli operatori di sistemi fissi e mobili, i fornitori di servizi, i fabbricanti di materiali, gli utilizzatori, le organizzazioni dei consumatori e i sindacati - hanno indicato tra i punti chiave la necessità di un quadro chiaro ed efficace per la concessione delle autorizzazioni all'interno dell'Unione europea.

Le comunicazioni della Commissione sui risultati delle consultazioni, in particolare quella sul Libro verde per le infrastrutture⁽¹⁰⁾, hanno rivelato la salda adesione alle linee guida generali delineate nella proposta di direttiva, secondo cui il principio di proporzionalità dev'essere l'elemento determinante nella concessione delle autorizzazioni all'interno dell'Unione, in modo da creare un assieme bilanciato di diritti e di obblighi in rapporto alle differenti categorie di servizi. È sembrato, questo, il modo migliore per arrivare ad un quadro regolamentare quanto meno costrittivo possibile, in cui le autorizzazioni generali diventino la norma e le licenze individuali, più onerose, l'eccezione (riservate in linea di principio ai casi di concessione di frequenze radio o di diritti di passaggio, d'imposizione

⁽⁸⁾ COM(94) 145 del 27.4.1994.

⁽⁹⁾ COM(94) 682 del 15.1.1995.

⁽¹⁰⁾ COM(95) 158 del 3.5.1995.

degli obblighi di servizi pubblici di telecomunicazioni o di ricorso a misure particolari di salvaguardia in materia di concorrenza rese necessarie dalla posizione specifica dell'operatore sul mercato).

Il sentimento generale è che le procedure di concessione delle autorizzazioni o delle licenze nazionali dovrebbero essere aperte, trasparenti e non discriminatorie. I rifiuti dovrebbero essere giustificati (e soggetti a ricorso) e le limitazioni *a priori* del numero di licenze dovrebbero essere la conseguenza di limiti fisici, ad esempio la mancanza di frequenze, e non di considerazioni di tipo economico delle autorità di regolamentazione nazionali sulla capacità del mercato.

Il presente progetto di direttiva riflette tali concetti. I principi enunciati nella proposta di direttiva sono stati discussi in seno al comitato ONP con le autorità di regolamentazione nazionali.

10. Conclusioni

La presente proposta di direttiva per un quadro comune di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni è parte essenziale di un pacchetto generale di riforme legislative destinato al settore delle telecomunicazioni, nell'ottica di un equilibrio tra armonizzazione e liberalizzazione. L'attuale proposta, una volta adottata, completerà l'introduzione, ai sensi della direttiva .../CEE⁽¹¹⁾ della completa competitività nella fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni nell'Unione europea dal 1° gennaio 1998, con un possibile ulteriore periodo di transizione di un massimo di cinque anni per alcuni Stati membri.

⁽¹¹⁾ Direttiva della Commissione che modifica la direttiva della Commissione 90/388/CEE relativa alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni., GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore
dei servizi di telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,⁽¹⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale,⁽²⁾

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189B del trattato,

1. considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato⁽³⁾, la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni⁽⁴⁾ e le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1993⁽⁵⁾, del 7 aprile 1995⁽⁶⁾ e del 19 maggio 1995⁽⁷⁾ hanno appoggiato il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1 gennaio 1998, con un possibile periodo di transizione per taluni Stati membri;
2. considerando che la comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello dell'Unione europea per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenze individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, trasparenti e non discriminatori; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni⁽⁸⁾ riconosce che la definizione, conformemente al principio di sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali negli Stati membri basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni;
3. considerando che è necessario definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazioni; che, conformemente alla normativa comunitaria e in particolare

(1)

(2)

(3) GU n. C 213 del 6.8.1993, pag. 1.

(4) GU n. C 379 del 31.12.1994, pag. 4.

(5) GU n. C 150 del 31.5.1993, pag. 39.

(6) GU n. C 109 dell'1.5.1995, pag. 310.

(7) GU n. C 151 del 19.6.1995, pag. 479.

(8) GU n. C 258 del 3.10.1995, pag. 1.

alla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/.../CE⁽¹⁰⁾, l'ingresso sul mercato dev'essere ristretto solo sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionali e non discriminatori, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure e di concessione obiettive, trasparenti e non discriminatorie applicate dalle autorità di regolazione nazionali; che detta direttiva fissa inoltre i principi, *inter alia*, per i costi e i diritti di passaggio; che tali principi debbono essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

4. considerando che le condizioni delle autorizzazioni, ad esempio quelle relative alla tutela dei consumatori, sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, conformemente agli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni deve rispettare i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e deve tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che dunque i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali debbono essere il meno costringenti possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non sono obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazioni e la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture di telecomunicazioni non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, a tale sistema di autorizzazione;
5. considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione;
6. considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non deve impedire alle imprese, in particolare a quelle stabilite in un altro Stato membro, di elaborare le proprie strategie commerciali e, in particolare, di scegliere il tipo di servizi o infrastrutture di telecomunicazioni che desiderano fornire, nel rispetto delle norme pertinenti;
7. considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazioni nella Comunità bisogna dare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con licenze individuali che definiscano gli elementi non opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;
8. considerando che le condizioni delle autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio in oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni non debbono imporre ai beneficiari di tali autorizzazioni obblighi non in rapporto con le telecomunicazioni; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una rete aperta (ONP);
9. considerando che l'armonizzazione delle condizioni delle autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità;
10. considerando che la corresponsione di diritti imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

⁽⁹⁾ GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n.

11. considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non dovrebbero limitare *a priori* il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni, se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio;
12. considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa dipende da un certo numero di fattori, ivi compresa la quota del prodotto e del servizio in oggetto sul relativo mercato geografico, il fatturato in rapporto all'importanza del mercato, la capacità d'influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che ai fini della presente direttiva si deve ritenere che un'impresa avente una quota superiore al 25% di un particolare mercato del settore delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro nella quale è autorizzata a operare detenga un potere di mercato significativo, salvo diversa valutazione dell'autorità di regolazione nazionale, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza; che l'autorità di regolazione nazionale può decidere, ai soli fini dell'applicazione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ [interconnessione], che un'impresa titolare di una quota inferiore detiene tuttavia un significativo potere di mercato;
13. considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando *tra l'altro* il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali;
14. considerando che per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri è opportuno creare un sistema di "sportello unico";
15. considerando che i sistemi di autorizzazione devono tener conto della necessità di contribuire alla creazione delle reti di telecomunicazioni transeuropee, come previsto nel titolo XII del trattato; che a questo fine può essere utile coordinare le procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni alle imprese che intendano prestare servizi di telecomunicazione o creare e/o utilizzare infrastrutture di telecomunicazione in più Stati membri;
16. considerando che le imprese della Comunità debbono beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godersi di un trattamento simile a quello che il contesto normativo comunitario offre alle imprese di proprietà di cittadini di paesi terzi o con partecipazione maggioritaria di questi o comunque da questi controllate; che i negoziati sulle telecomunicazioni nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la cui fine è prevista per il mese di aprile 1996, possono sfociare in un accordo bilanciato e multilaterale che garantisca agli operatori comunitari un accesso effettivo e comparabile nei paesi terzi;
17. considerando che è opportuno istituire un comitato di natura consultativa che assista la Commissione;
18. considerando che, fatte salve le altre procedure disponibili per garantire l'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno prevedere una procedura specifica che faciliti l'attuazione pratica dei principi fissati nella presente direttiva;

⁽¹¹⁾ GU n. L

19. considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di "sportello unico" previste dalla presente direttiva;
20. considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo e in particolare della direttiva 90/388/CEE, l'adozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni in tutta la Comunità; che gli Stati membri, in particolare attraverso le proprie autorità di regolazione nazionali, debbono attuare detto contesto comune;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I. CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1

Campo di applicazione e finalità

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) "**Autorizzazione**": ogni "autorizzazione generale" o "licenza individuale", definite come segue:
 - "**autorizzazione generale**": ogni sistema di autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali, e che preveda o meno una registrazione, consente alle imprese di prestare servizi di telecomunicazioni e, eventualmente, creare e/o gestire infrastrutture per la prestazione di detti servizi;
 - "**licenza individuale**": un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa che opera in regime di autorizzazione generale, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità di regolazione nazionale.
- b) "**Autorità di regolazione nazionale**": ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime.
- c) Sistema di "**sportello unico**": sistema che agevola l'ottenimento di licenze individuali presso più autorità di regolazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.
- d) "**Esigenze fondamentali**": motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni.

Detti motivi sono limitati alla sicurezza di funzionamento della rete, alla salvaguardia della sua integrità e, in casi ben giustificati, all'interoperabilità dei servizi, alla protezione dei dati, alla tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché all'uso effettivo dello spettro di frequenze e alla necessità di evitare nocive interferenze tra sistemi di telecomunicazioni radio fisse e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata.

- e) "*Servizi di telecomunicazioni*": servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione.
 - f) "*Servizio di telecomunicazioni pubblico*": servizio di telecomunicazioni a disposizione del pubblico.
 - g) "*Servizio universale*": servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, viste le condizioni nazionali particolari, a prezzo ragionevole.
2. Altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio⁽¹²⁾ e alla direttiva 9./.../CE [interconnessione] si applicano, ove pertinenti, alla presente direttiva.

Articolo 3

Principi relativi alle autorizzazioni

- 1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni a un'autorizzazione, il rilascio dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato I.

Inoltre tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di telecomunicazioni possano essere prestati o senza autorizzazione o in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di obblighi e diritti, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono esigere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, oppure è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, conformemente alle disposizioni della sezione III.

SEZIONE II. AUTORIZZAZIONI GENERALI

Articolo 4

Condizioni

- 1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le eventuali condizioni di tali autorizzazioni sono quelle elencate nell'allegato I, punti 2 e 3. Le autorizzazioni devono permettere di creare un sistema il meno oneroso possibile che assicuri il rispetto delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico elencate nell'allegato I, punti 2 e 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.
3. In caso di modificazione delle condizioni di un'autorizzazione generale, gli Stati membri rendono nota opportunamente la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle previste modificazioni.

Articolo 5

Procedure

1. Gli Stati membri non precludono ad un'impresa conforme alle condizioni indicate nell'autorizzazione generale, secondo le disposizioni dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazioni previsto.
2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di prestare il servizio di telecomunicazioni, l'impresa che beneficia di un'autorizzazione generale, notifichi all'autorità di regolazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite secondo l'articolo 4. Possono inoltre imporre all'impresa un periodo di attesa non superiore alle due settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.
3. Se il beneficiario di un'autorizzazione generale non si conforma alle condizioni dell'autorizzazione generale secondo l'articolo 4, l'autorità di regolazione nazionale può comunicare all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale. L'autorità di regolazione nazionale offre all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni. Se l'impresa in oggetto non elimina dette violazioni, l'autorità di regolazione nazionale conferma la propria decisione e ne indica le motivazioni, notificandola all'impresa entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro detta decisione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

Articolo 6

Corresponsione di diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione coprano esclusivamente i costi amministrativi connessi all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale.
2. I diritti da corrispondere, i criteri di determinazione dei medesimi e le eventuali modificazioni sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni.

SEZIONE III. LICENZE INDIVIDUALI

Articolo 7

Campo di applicazione

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli di cui all'allegato II, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:
 - a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;
 - b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;
 - c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche tra la Comunità e i paesi terzi ;
 - d) per imporre al licenziatario l'onere della prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici;
 - e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detengono una quota di mercato significativa per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.
2. Le imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, possono presentare domanda di licenza individuale.
3. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, nel più breve tempo possibile, o consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

Articolo 8

Condizioni

1. Le condizioni che, ove giustificato, possono essere apposte alle licenze individuali sono elencate nell'allegato I, punto 4.

Dette condizioni possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come previsto all'articolo 7.

Tuttavia, gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali.
2. I diritti accordati in base a un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere modificati dalla concessione di una licenza individuale, tranne in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle licenze individuali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

Articolo 9

Procedure

1. Lo Stato membro che concede licenze individuali provvede affinché le informazioni sulle procedure relative alle licenze individuali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.
2. Nelle fattispecie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere una licenza individuale prima di aver assolto alle formalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali, deve farlo:
 - utilizzando procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottoponendo tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere diversamente, e
 - fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima.
4. Salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, ogni impresa conforme alle condizioni fissate e rese pubbliche dagli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni della presente direttiva può ottenere una licenza individuale.
5. Se il titolare di una licenza individuale non si conforma alle condizioni indicate nella licenza secondo le norme pertinenti della presente direttiva, l'autorità di regolazione nazionale può revocare o sospendere la licenza individuale. L'autorità di regolazione nazionale offre all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni. Se l'impresa non elimina dette violazioni, l'autorità di regolazione nazionale conferma la propria decisione e ne indica le motivazioni, notificandola all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.
6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione di una licenza individuale, che la revocano o che la sospendono debbono indicarne le ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale rifiuto, revoca o sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.

Articolo 10

Numero limitato

1. Gli Stati membri possono limitare *a priori* il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.
2. Se uno Stato membro intende limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:
 - tenere nel debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti,
 - permettere alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti,
 - pubblicare la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni,
 - riesaminare detti limiti a intervalli di tempo ragionevole,
 - sollecitare la presentazione di domande di licenze.

3. Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionali e non discriminatori. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui criteri di selezione vengano opportunamente pubblicate in modo da rendere facilmente accessibili dette informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

Articolo 11

Corresponsione di diritti

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente finalizzati a coprire i costi amministrativi connessi alla concessione della relativa licenza individuale. I diritti da corrispondere, i relativi criteri di determinazione e le eventuali modificazioni sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni.

Inoltre, in caso di risorse scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

SEZIONE IV. PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI IN TUTTA LA COMUNITÀ

Articolo 12

Principio

Nella formulazione e nell'esecuzione pratica dei sistemi di autorizzazione, gli Stati membri facilitano la prestazione di servizi di telecomunicazioni tra gli Stati membri.

Articolo 13

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri possono chiedere alle autorità di regolazione nazionali interessate di coordinare le procedure di autorizzazione, in modo da concedere le autorizzazioni necessarie a condizioni sostanzialmente identiche.
2. Qualora le imprese, nei periodi di tempo indicati nella presente direttiva, non ottengano da uno o più Stati membri le autorizzazioni necessarie, o qualora si constatino differenze significative tra le condizioni di autorizzazione, si applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. L'impresa interessata deferisce la questione al comitato istituito dall'articolo 16.

Se ritiene che sussistano gli estremi per un esame più approfondito, il presidente di detto comitato convoca al più presto un gruppo di lavoro che includa almeno due membri di detto comitato e un rappresentante delle autorità di regolazione nazionali interessate. Entro tre mesi, il gruppo di lavoro definisce la propria posizione.

4. La posizione concordata secondo la procedura di cui al paragrafo 3 costituisce la base della soluzione che lo Stato membro interessato deve applicare senza indugio. In mancanza di posizione concordata, o se la posizione concordata non viene applicata in un periodo di tempo ragionevole non superiore a due mesi, salvo casi giustificati, vengono adottate le misure necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 14

Armonizzazione

1. Fatta salva la facoltà di autorizzare servizi supplementari, gli Stati membri provvedono affinché i servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II possano essere prestati senza autorizzazione o in base a un'autorizzazione generale.
2. Ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

L'armonizzazione delle condizioni e delle procedure mira ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il rispetto delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato I, punti 2 e 3.

L'armonizzazione mira inoltre ad elaborare un complesso equilibrato di diritti e di obblighi per i beneficiari delle autorizzazioni.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione conferisce mandati alla CEPT/ECTRA, CEPT/ERC, o ad altri importanti organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare fornendo al tempo stesso un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, viene adottata una decisione in cui viene indicato che i servizi di telecomunicazione in oggetto possono essere prestati sulla base di autorizzazioni generali armonizzate.
4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio 2001, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

Articolo 15

Sistema di sportello unico per le licenze individuali

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione prende le misure necessarie, ivi comprese le opportune modalità di amministrazione tecnica, per l'istituzione di un sistema di sportello unico per le licenze individuali. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee vengono pubblicati riferimenti a dette modalità.
2. Il sistema di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:
 - a) Esso è aperto a tutti i prestatori di servizi che intendono gestire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;

- b) è possibile presentare la domanda e/o dichiarazione in un sol luogo nella Comunità e vengono designati uno o più organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o dichiarazioni. La domanda può includere, se necessario, richieste per il coordinamento delle frequenze e di sito e/o l'attribuzione e registrazione di nomi, numeri o indirizzi;
- c) entro i sette giorni successivi alla formale ricezione, l'organismo presso il quale è stata presentata la richiesta inoltra la domanda e/o dichiarazione alle rispettive autorità di regolazione nazionali;
- d) entro sei settimane dalla ricezione della domanda, le autorità di regolazione nazionali decidono sulla concessione della licenza; entro una settimana da detta ricezione notificano la decisione al richiedente e all'organismo presso il quale è stata presentata la domanda;
- e) per tenere conto di esigenze commerciali, le autorità di regolazione nazionali abbreviano, quando possibile, il termine di sei settimane di cui alla lettera d) per certe categorie di servizi;
- f) l'articolo 9 si applica alle domande di licenze individuali introdotte con il sistema di sportello unico;
- g) gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o dichiarazioni sottopongono alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento del sistema di sportello unico, incluse in particolare le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni mosse alle dichiarazioni.

SEZIONE V. IL COMITATO DELLE TELECOMUNICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (CTVE)

Articolo 16

Istituzione del comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti delle autorità di regolazione nazionali degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato Comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTVE) (in prosieguo: "il comitato").

Articolo 17

Procedimento

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Se necessario, la Commissione comunica al comitato i risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, con gli utenti, i consumatori, i fabbricanti, i prestatori di servizi e i sindacati.

Inoltre, il comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi delle telecomunicazioni.

SEZIONE VI. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

Paesi terzi

1. Per garantire alle imprese comunitarie un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi, gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, *de jure o de facto*, da imprese comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei paesi terzi, e di cui gli Stati membri hanno ricevuto segnalazione. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.
2. Qualora constati che un paese terzo non offre alle imprese comunitarie diritti di accesso alle autorizzazioni comparabili a quelli che la Comunità offre alle imprese di detto paese terzo, la Commissione può presentare al Consiglio proposte per un mandato a negoziare al fine di ottenere diritti comparabili per le imprese comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, la Commissione può proporre in qualsiasi momento al Consiglio di esentare uno o più Stati membri dagli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle imprese del paese terzo in oggetto. La Commissione può presentare la proposta di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata nel più breve tempo possibile.
4. Le misure decise in base ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali sulla liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione.

Articolo 19

Riservatezza

1. La Commissione e le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 20

Notificazione

1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
 - nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali;
 - tutte le informazioni sui sistemi di autorizzazione nazionali, incluse le condizioni e le procedure, in particolare se e per quali servizi vengono richieste licenze e i criteri in base ai quali vengono esaminate le domande;

- le disposizioni nazionali generali che riguardano specificatamente il settore dei servizi di telecomunicazioni;
- 2. Entro due settimane dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano ogni eventuale modificazione in rapporto con le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1.
- 3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione analizza le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.

Articolo 21

Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

Articolo 22

Riesame

1. Le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati ai nuovi sviluppi tecnologici e le procedure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.
2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee.
3. Anteriormente al 1° gennaio 1999 la Commissione presenta una relazione sulle possibilità di accesso delle imprese comunitarie ai mercati delle telecomunicazioni dei paesi terzi. Se del caso, può presentare le proposte di cui all'articolo 18.

Articolo 23

Differimento

Agli Stati membri con reti meno sviluppate che esercitano il diritto concesso conformemente alla direttiva 90/388/CEE di differire l'esecuzione dell'obbligo di abolire i diritti speciali o esclusivi nel settore della telefonia vocale e della fornitura delle reti di telecomunicazioni pubbliche, al fine di procedere agli aggiustamenti strutturali necessari, viene concesso analogo differimento quanto all'applicazione alla fornitura di telefonia vocale e di reti di telecomunicazioni pubbliche delle disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 21 della presente direttiva.

Agli Stati membri con reti molto piccole che esercitano il diritto concesso conformemente alla direttiva 90/388/CEE di differire l'esecuzione dell'obbligo di abolire i diritti speciali o

esclusivi nel settore della telefonia vocale e della fornitura delle reti di telecomunicazioni pubbliche, al fine di procedere agli aggiustamenti strutturali necessari, viene concesso analogo differimento quanto all'applicazione alla fornitura di telefonia vocale e di reti di telecomunicazioni pubbliche delle disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 21 della presente direttiva.

Articolo 24

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei rappresentanti in seno al comitato CTVE.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Eventuali condizioni delle autorizzazioni

1. Le condizioni delle autorizzazioni devono rispettare la direttiva 90/388/CEE⁽¹⁾ e successive modifiche, in particolare le direttive 94/46/CE⁽²⁾, 95/.../CE⁽³⁾, 95/.../CE⁽⁴⁾ e 95/.../CE⁽⁵⁾.
2. **Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità**
 - 2.1 Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali.
 - 2.2 La fornitura d'informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza con le condizioni applicabili.
3. **Condizioni specifiche che possono essere associate alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni pubbliche e di infrastrutture utilizzate per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.**
 - 3.1 Condizioni attinenti alla protezione degli utilizzatori, conformemente a quanto stabilito nella direttiva di applicazione dell'ONP alla telefonia vocale⁽⁶⁾, e, subordinatamente a quanto indicato al punto 1 del presente allegato, alla protezione dei consumatori, in particolare per quanto concerne:
 - l'approvazione preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti standard per consumatori,
 - la fornitura di fatture dettagliate e accurate,
 - la creazione di una procedura per dirimere le controversie.
 - l'appropriata pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.
 - 3.2 Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento⁽⁷⁾.

(1) Direttiva della Commissione 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10)

(2) Direttiva della Commissione del 13.10.1994 che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni via satellite (GU n. L 268 del 19.10.1994, pag. 15)

(3) Direttiva della Commissione del 18.10.1995 che modifica la direttiva 90/388/CEE per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni all'uso delle reti televisive via cavo per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni già liberalizzati (C(95)2422 def.).

(4) Proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva della Commissione 90/388/CEE per quanto riguarda le comunicazioni mobili e personali (GU n. C 197 del 10.8.1995, pag. 5).

(5) Proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva della Commissione 90/388/CEE per quanto riguarda la realizzazione della piena competitività nei mercati delle telecomunicazioni (GU n. C 263 del 10.10.1995, pag. 6).

(6) Proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale (COM(94) 689 def.) (GU n. C 122 del 18.5.1995, pag. 4) e posizione comune del Consiglio del 12.7.1995 su tale proposta.

(7) Proposta di direttiva della Commissione sull'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19.7.1995 e non ancora pubblicata.

- 3.3 Disponibilità della banca data degli utenti necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.
- 3.4 Fornitura dei servizi di emergenza.
- 3.5 Disposizioni speciali per le persone disabili.
- 3.6 Condizione attinenti all'intercollegamento, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento⁽⁸⁾ e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
- 3.7 Condizioni attinenti al raggiungimento delle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dai suoi articoli 36 e 56, e specificatamente per quanto riguarda la morale e la sicurezza pubbliche.
- 4. Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità**
- 4.1 Condizioni specifiche legate all'attribuzione di diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di numerazione, ecc ...).
- 4.2 Condizioni specifiche legate all'attribuzione di frequenze radio particolari.
- 4.3 Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, legate all'uso di risorse scarseggianti.
- 4.4 Durata massima, solo se necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e fatte salve le altre norme sul ritiro o la sospensione delle licenze.
- 4.5 Fornitura degli obblighi di servizio universale, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento e sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale⁽⁹⁾.
- 4.6 Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento⁽¹⁰⁾ per garantire le esigenze di interconnessione o di controllo specifiche.
- 4.7 Disponibilità di informazioni sulla partecipazione in altre società, quando la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3 sia operativa.
- 4.8 Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio e/o della rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che fissano un periodo minimo di attività.

⁽⁸⁾ Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19.7.1995 e non ancora pubblicata.

⁽⁹⁾ Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19.7.1995 e non ancora pubblicata. Proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale (COM(94) 689 def.) (GU n. C 122 del 18.5.1995, pag. 4) e posizione comune del Consiglio del 12.7.1995 su tale proposta.

⁽¹⁰⁾ Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19.7.1995 e non ancora pubblicata.

4.9 Esigenze legate alla difesa.

L'elenco delle condizioni non pregiudica le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e relative al contenuto dei programmi audiovisivi destinati al pubblico.

ALLEGATO II

Servizi che debbono essere inclusi nelle autorizzazioni generali

1. Servizi di supporto di dati, inclusi i servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito offerti al pubblico.
2. Altri servizi di telecomunicazioni fissi diversi dalla telefonia vocale per il pubblico, il telex, e la trasmissione di dati, inclusi:
 - i servizi di trasmissione dati a valore aggiunto, ad esempio i servizi di telecopia, i servizi X400 (sistemi di gestione di messaggeria) e i servizi X500 (annuario elettronico mondiale);
 - i servizi di trasmissione vocale a valore aggiunto, ad esempio i servizi di archiviazione e di posta elettronica vocale, i servizi di posta elettronica, i servizi di audiotesto e teletesto, di videoconferenze, di ritrasmissione dei messaggi via PSTN (commutazione privata), i videotelefonati, le richieste di informazione;
 - i servizi a tariffa maggiorata, ad esempio le chiamate a costi ripartiti, i servizi telefonici a costi ripartiti o gratuiti, le carte magnetiche di chiamata;
 - la telefonia vocale fornita esclusivamente a gruppi chiusi di utenti.
3. Servizi di telecomunicazioni personale satellitari (S-PCS).
4. Rete satellitare e servizi di comunicazione diversi dal S-PCS, incluse le microstazioni, la ritrasmissione satellitare di informazioni e i servizi mobili satellitari.
5. Comunicazioni mobili.
6. Telefonia vocale per il pubblico.
7. Linee affittate.

L'autorizzazione generale di cui al presente elenco di servizi non pregiudica le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e relative al contenuto dei programmi audiovisivi destinati al pubblico.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro comune di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni.

2. LINEA DI BILANCIO

A-2510 Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari.

3. BASE GIURIDICA

Articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione.

La direttiva mira a definire un quadro comune per la concessione delle autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni, sia per quanto riguarda le procedure nazionali di applicazione che per quanto riguarda le condizioni che possono essere allegate a tali autorizzazioni.

4.2 Durata e prolungamento

L'azione ha una durata in linea di principio non limitata. Tuttavia le disposizioni di cui al paragrafo 14, comma 3, della direttiva (che tratta della possibilità della Commissione di affidare mandati di armonizzazione agli organismi pertinenti) spirano il 1 gennaio 2001, sempre che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22 della direttiva, non proponga di mantenerle in vigore o di modificarle.

Per quanto riguarda gli allegati, le modifiche necessarie per adattarli agli sviluppi tecnologici verranno introdotte conformemente alla procedura di comitatologia di cui all'articolo 17 della direttiva, che prevede l'intervento della Commissione assistita dal Comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

- 5.1 Spese non obbligatorie
- 5.2 Stanziamenti dissociati

6. NATURA DELLE SPESE OPERATIVE

Nessuno stanziamento operativo.

Il contributo finanziario della Comunità coprirà i costi sostenuti dai partecipanti alle riunioni del comitato di cui alla presente direttiva e dei gruppi di lavoro implicati nel coordinamento delle procedure di autorizzazione (articolo 13 della direttiva). Non è previsto il reclutamento di personale supplementare.

La direttiva prevede un comitato, denominato "Comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea" (EUTC), con il compito di assistere la Commissione nella messa in opera dei principi stabiliti dalla direttiva per l'accesso al mercato e per la concessione delle autorizzazioni.

7. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Ad ogni riunione di cui al punto 9.3, il segretario della riunione completerà la lista dei partecipanti e controllerà i documenti di viaggio, ai fini del rimborso.

8. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

8.1 Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari dell'azione

La direttiva definisce un quadro comune per la concessione delle autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni, sia per quanto riguarda le procedure nazionali di applicazione che per quanto riguarda le condizioni che possono essere allegate a tali autorizzazioni, e stabilisce che, ogni qualvolta ciò sia possibile, dovrà essere applicato il regime meno gravoso.

La direttiva interessa direttamente le imprese che forniscono servizi di telecomunicazioni nel territorio dell'Unione europea o creano e/o gestiscono infrastrutture per la fornitura di detti servizi.

8.2 Motivazione dell'azione

Con la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni nel 1998 (con possibili periodi di transizione per alcuni Stati membri) si rende necessario un quadro comune per la concessione delle autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni, per fare in modo che le autorizzazioni, nella maggior parte dei casi il mezzo migliore per sorvegliare i mercati e raggiungere certi obiettivi di servizio pubblico, non impongano costi impropri superflui agli operatori e siano proporzionali, trasparenti e non discriminatorie. È indispensabile che tale quadro venga definito a livello dell'Unione europea.

È inoltre opportuno creare un comitato che assista la Commissione.

8.3 Controllo e valutazione dell'azione

La proposta di direttiva stabilisce (articolo 22) che la Commissione presenti entro il 1 gennaio 2000 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della direttiva e verifichi in particolare la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative per le autorizzazioni.

Inoltre, l'articolo 22 stabilisce le basi per adattare gli allegati della proposta di direttiva ai futuri sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni.

9. SPESE AMMINISTRATIVE

L'uso effettivo delle risorse amministrative sollecitate dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sulla destinazione delle risorse, in funzione del personale e dei fondi supplementari attribuiti dalle autorità di bilancio.

9.1 Incidenza sull'occupazione

Tipi di posti di lavoro	Effettivi da destinare all'azione		Di cui, risorse		Durata
	<u>Permanenti</u>	<u>Temporanei</u>	Esistenti	Supplementari	
Funzionari A o agenti B temporanei C	1 1/2		1 1/2		
Altre risorse					
Totale	1 + 1/2		1 + 1/2		N.D.

9.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

Non applicabile.

9.3 Aumento di altre spese di funzionamento a causa dell'azione

Linea di bilancio (n. e titolo)	Importi	Modo di calcolo
<u>A-2510</u> : Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari.	152 460 ECU/anno	Le necessità specifiche per le riunioni del comitato possono essere stimate a 6 riunioni all'anno per un comitato di 30 membri espressamente creato per i fini di cui alla presente direttiva. I costi stimati delle riunioni ammontano a circa 138 600 ECU (6 x 23 100) all'anno. I costi stimati per le riunioni del gruppo di lavoro ammontano a circa 13 860 ECU all'anno (sulla base di 6 riunioni all'anno con la partecipazione di 3 membri del comitato)
Totale	152 460 ECU/anno	

L'adozione della direttiva è prevista per la fine del 1996. Il primo anno in cui avranno luogo le spese di cui sopra sarà dunque il 1997.

Si noti che a partire dal momento in cui sarà stato creato il comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea, il comitato ad alto livello *ad hoc* delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1992 non avrà prevedibilmente più ragione di riunirsi. I costi di questo comitato *ad hoc* vengono tuttavia sostenuti attualmente dagli Stati membri.

ISSN 0254-1505

COM(95) 545 def.

DOCUMENTI

IT

15 08

N. di catalogo : CB-CO-95-603-IT-C

ISBN 92-77-96216-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo